



## **DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

**275 / 2020 del 06/08/2020**

**Oggetto: PARTECIPAZIONE DI AREU AL PROGETTO DI RICERCA "STUDIO TSUNAMI - DESCRIZIONE E PREVISIONE DELL'IMPATTO DELL'ONDATA COVID - 19 SUL SISTEMA DI EMERGENZA E URGENZA IN LOMBARDIA" OGGETTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE DI CUI ALLA D.G.R. N. XI/3017/2020 APPROVATO CON DECRETO 7082 DEL 2020 E APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO CON CAPOFILIA L'ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI**



---

**OGGETTO:** PARTECIPAZIONE DI AREU AL PROGETTO DI RICERCA "STUDIO TSUNAMI - DESCRIZIONE E PREVISIONE DELL'IMPATTO DELL'ONDATA COVID - 19 SUL SISTEMA DI EMERGENZA E URGENZA IN LOMBARDIA" OGGETTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE DI CUI ALLA D.G.R. N. XI/3017/2020 APPROVATO CON DECRETO 7082 DEL 2020 E APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO CON CAPOFILA L'ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI

---

vista la seguente proposta di deliberazione n. 362/2020, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### IL DIRETTORE GENERALE

**PREMESSO che:** l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale (rif. Art.16 L.33/2009 così come modificato dalla L.R. n. 23 dell'11 agosto 2015, art.1 co.1 let.v), tra le altre funzioni, lo svolgimento e il coordinamento intra regionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extra ospedaliera come modificata dalla L.R. 11 agosto 2015 n.23 e dalla L.R. n. 22 del 10.12.2019 "Seconda legge di semplificazione 2019" la DGR 2701 del 23.12.2019 "Costituzione Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) e, infine, del numero unico nazionale 116.117 per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari, la cui attivazione concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità (Centrale Operativa Integrata- ex Centrale Operativa Continuità Assistenziale-CO.CA);

**PREMESSO,** altresì, che la Regione Lombardia con DGR XI/3017/2020 ha pubblicato "un bando per il finanziamento di progetti di ricerca in ambito sanitario connessi all'emergenza del Covid - 19";

**EVIDENZIATO** che: l'IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, con sede a Milano in Via Giuseppe La Masan.19, fondazione privata senza scopo di lucro che opera nel campo della ricerca biomedica, capofila e i partner AREU, l'Università degli Studi dell'Insubria, la ASST Santi Paolo e Carlo, la ASST Papa Giovanni XXIII, la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e la ASST di Lodi hanno presentato un progetto dal titolo "PROGETTO STUDIO TSUNAMI - DESCRIZIONE E PREVISIONE DELL'IMPATTO DELL'ONDATA COVID - 19 SUL SISTEMA DI EMERGENZA E URGENZA IN LOMBARDIA" e che lo stesso è stato approvato con decreto regionale n. 7082 del 17 giugno 2020;

**TENUTO CONTO** che la partecipazione al progetto garantirà ai partecipanti una quota parte del finanziamento complessivo regionale, pari ad euro 280.080,00, di cui 20.400,00 di spettanza Areu;

**VALUTATA** l'opportunità per AREU di partecipare al progetto come partner con l'incarico di pre - processare i dati delle chiamate al servizio 118 e delle missioni effettuate, fornendo i dati in forma pseudononimizzata e di fornire supporto per le analisi dello studio sui dati trasmessi e per l'interpretazione e la contestualizzazione dei risultati emersi dalle analisi;

**CONSIDERATO** che con un successivo provvedimento sarà disposta la modalità di utilizzo del finanziamento in ragione del versamento del cinquanta per cento di quanto spettante ad ogni partner, su richiesta del capofila Istituto Mario Negri come previsto nell'accordo di partenariato;

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di prendere atto dell'approvazione del progetto "STUDIO TSUNAMI – DESCRIZIONE E PREVISIONE DELL'IMPATTO DELL'ONDATA COVID – 19 SUL SISTEMA DI EMERGENZA E URGENZA IN LOMBARDIA"-da parte della regione e del conseguente finanziamento come da decreto regionale n. 7082 del 17 giugno 2020;
2. di prendere atto della sottoscrizione dell'accordo di partenariato con il capofila Mario Negri e gli altri partner dello studio, l'Università degli Studi dell'Insubria, la ASST Santi Paolo e Carlo, la ASST Papa Giovanni XXIII, la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e la ASST di Lodi che si allega;
3. di individuare quale Responsabile clinico del progetto il Dott. Maurizio Migliore;
4. di prendere atto che la durata prevista dello studio è di un anno e l'accordo di partenariato ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e avrà termine entro il 15/07/2021;
5. di disporre che i proventi derivanti dal predetto contratto saranno introitati dall'Azienda e contabilizzati nel Bilancio sul seguente conto n. 30.10.12.70 "altri contributi in conto esercizio da privati";
6. di prevedere che con provvedimento successivo sarà disposta la modalità di utilizzo del finanziamento in ragione del versamento del cinquanta per cento di quanto spettante ad ogni partner, su richiesta del capofila Istituto Mario Negri come previsto nell'accordo di partenariato;
7. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott. ssa Domenica De Giorgio Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali di AREU;
8. di disporre la trasmissione del presente provvedimento alle Strutture aziendali interessate;
9. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).



La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Per il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi come da delega acquisita agli atti dell'Azienda Mare Claudio

Per il Direttore Generale Alberto Zoli come da delega acquisita agli atti dell'Azienda Stucchi Luca Filippo Maria

**REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE WELFARE**

**BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI RICERCA IN AMBITO SANITARIO  
CONNESSI ALL'EMERGENZA DEL COVID-19 DI CUI ALLA DGR N. XI/3017/2020**

**Progetto**

***Studio Tsunami - Descrizione e Previsione dell'Impatto dell'Ondata  
COVID-19 sul Sistema di Emergenza e Urgenza in Lombardia***

**Accordo di Partenariato**

# Accordo di Partenariato

## TRA

- 1) **ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI IRCCS**  
con sede legale in Via Mario Negri 2, 20156 MILANO, C.F. e P.IVA 03254210150, nella persona del proprio Direttore, autorizzato alla firma in forza di procura a rogito Notaio Francesco Guasti n. 42011/14733 di Rep. del 28 giugno 2018, GIUSEPPE REMUZZI, in qualità di **Soggetto Capofila del Partenariato**  
  
e in qualità di **Partner del Partenariato**
- 2) **AREU - AZIENDA REGIONALE EMERGENZA E URGENZA**  
con sede legale in Via Campanini n. 6, 20124 Milano, C.F. n. 03128170135, P. IVA 03128170135, nella persona del proprio legale rappresentante Dott. Alberto Zoli, Direttore Generale, in qualità di Partner 1
- 3) **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA**  
con sede legale in Via Ravasi 2, 21100 Varese, C.F. 95039180120 / P.IVA 02481820120, nella persona del proprio legale rappresentante Prof. Angelo Tagliabue, Rettore, in qualità di Partner 2
- 4) **ASST SANTI PAOLO E CARLO**  
con sede legale in Via Antonio di Rudinì 8, 20142 Milano, C.F. / P. IVA 09321970965, nella persona del proprio legale rappresentante Matteo Stocco, Direttore Generale, in qualità di Partner 3
- 5) **ASST PAPA GIOVANNI XXIII**  
con sede legale in Piazza OMS 1, 24127 Bergamo, C.F. e P. IVA n. 04114370168, nella persona del proprio legale rappresentante Maria Beatrice Stasi, Direttore Generale, in qualità di Partner 4
- 6) **FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**  
con sede legale in VIA FRANCESCO SFORZA n. 28 – 20122 MILANO, C.F./P.IVA 04724150968, nella persona del proprio Direttore Generale delegato alla firma dal Legale Rappresentante DOTT. EZIO BELLERI, in qualità di Partner 5
- 7) **ASST DI LODI**  
con sede legale in Piazza Ospitale, 10 - 26900 LODI, C.F./P.IVA 09322180960, nella persona del proprio legale rappresentante, Direttore Generale Dott. Salvatore Gioia, in qualità di Partner 6

di seguito congiuntamente identificate anche come le "Parti" e/o "Soggetti beneficiari", e singolarmente come la "Parte", per la realizzazione del Progetto di Ricerca in Ambito Sanitario denominato "*Studio Tsunami - Descrizione e Previsione dell'Impatto dell'Ondata COVID-19 sul Sistema di Emergenza e Urgenza in Lombardia*" a valere sul "*bando per il finanziamento di progetti ricerca in ambito sanitario connessi all'emergenza del COVID-19*" di cui alla DGR n. XI/3017 del 30/03/2020 della Regione Lombardia,

## PREMESSO CHE

1. Regione Lombardia ha approvato, con DGR n. XI/3017 del 30/03/2020, il “*bando per il finanziamento di progetti ricerca in ambito sanitario connessi all'emergenza del COVID-19*” (di seguito per brevità, il “Bando”) con l'intento di finanziare progetti di ricerca finalizzati al raggiungimento di obiettivi considerati prioritari dalla DG Welfare.
2. Il Bando è volto a sostenere, con un contributo a fondo perduto, progetti promossi dall'Azienda Regionale per l'Emergenza-Urgenza, le ATS e le ASST, gli IRCCS di diritto pubblico e privato presenti in Lombardia in partenariato tra di loro e/o con Università anche queste presenti sul territorio regionale, con le seguenti caratteristiche:
  - i. partenariato formato da un numero minimo di 4 soggetti compreso il capofila;
  - ii. svolgimento da parte dei beneficiari, nell'ambito dei progetti, di attività non economica o economica meramente ancillare, ai sensi dei paragrafi nn. 18, 19 e 20 del punto 2 della Comunicazione della Commissione Europea n. 2014/C 198/01 avente ad oggetto “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”;
  - iii. svolgimento di attività di ricerca fondamentale, ovvero “lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette” secondo la definizione di cui al punto 1.3 lettera m) della Comunicazione della Commissione Europea n. 2014/C 198/01;
  - iv. durata massima di 12 mesi dalla data di avvio, compresa l'approvazione da parte dei Comitati Etici;
  - v. contributo massimo richiesto pari a 1.000.000,00, a copertura totale dei costi sostenuti.
3. Regione Lombardia, a seguito di apposita istruttoria formale e di merito, ha approvato con decreto n. 7082 del 17/06/2020 la graduatoria relativa al Bando.
4. Il progetto “*Studio Tsunami - Descrizione e Previsione dell'Impatto dell'Ondata COVID-19 sul Sistema di Emergenza e Urgenza in Lombardia*” (di seguito il “Progetto”) presentato dal suddetto Partenariato per il Bando risulta ammesso a beneficiare del contributo a fondo perduto complessivo pari a Euro 280.800,00.
5. Ai sensi delle disposizioni del decreto n. 7082 del 17/06/2020, il Soggetto Capofila del Progetto ha comunicato in data 26/06/2020 l'accettazione del contributo concesso, entro i 7 giorni successivi alla pubblicazione del suddetto decreto sul portale regionale e alla sua trasmissione.
6. Il Soggetto Capofila ha contestualmente comunicato il giorno 15/07/2020 quale data di avvio delle attività del Progetto, che si concluderanno il giorno 15/07/2021.
7. Il Soggetto Capofila ha altresì comunicato l'impegno a sottoscrivere con tutti i Partner l'Accordo di Partenariato (di seguito “Accordo”) entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto n. 7082 del 17/06/2020, al fine di disciplinare le modalità della collaborazione e i rispettivi diritti e obblighi, anche in relazione alla proprietà intellettuale derivante dal Progetto.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,  
TRA LE PARTI SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE**

**ACCORDO DI PARTENARIATO**

***Articolo 1 - Oggetto ed impegni delle Parti***

1. Con il presente Accordo le Parti intendono disciplinare le modalità della collaborazione e i rispettivi diritti e obblighi.

2. In particolare, le Parti si impegnano a:

- a) rispettare tutte le condizioni previste nel Bando;
- b) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) ad assicurare che le attività previste di propria competenza siano realizzate conformemente al "Progetto esecutivo e Piano finanziario" ammesso, nonché che le attività inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando;
- d) assicurare un utilizzo del contributo a fondo perduto coerente con il Bando;
- e) non cumulare i contributi previsti dall'agevolazione con altre forme di finanziamento ottenute per le medesime spese;
- f) collaborare e accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere;
- g) dare evidenza in tutte le forme di pubblicizzazione delle attività del Progetto, che esso è realizzato con il contributo di Regione Lombardia, prevedendo in qualsiasi documento l'indicazione che "*il progetto è stato finanziato da Regione Lombardia*";
- h) fornire, quando richiesta, una scheda di sintesi finale del Progetto da pubblicare sui siti internet di Regione Lombardia al fine di dare massima diffusione dei risultati delle attività di ricerca;
- i) divulgare i risultati generati dai progetti di ricerca nei confronti della più ampia comunità scientifica.

***Articolo 2 - Individuazione del Soggetto Capofila con mandato collettivo di rappresentanza***

Le Parti individuano ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI IRCCS quale Soggetto Capofila del Partenariato, a cui i Partner conferiscono mandato collettivo di rappresentanza per il Progetto nei confronti di Regione Lombardia e nei confronti di eventuali soggetti incaricati dell'assistenza tecnica nella gestione del Progetto.

***Articolo 3 - Soggetto Capofila***

1. Il Soggetto Capofila è responsabile dell'attività di coordinamento amministrativo nei confronti della Regione Lombardia.

2. In particolare, il Soggetto Capofila è tenuto a:

- a) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e curare la trasmissione della stessa;
- b) presentare a nome e per conto dei Partner la richiesta di erogazione dell'anticipo pari al 50% del contributo ammesso;
- c) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun Partner e curarne la trasmissione a Regione Lombardia;

- d) coordinare i flussi informativi verso Regione Lombardia;
- e) monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del Partenariato e/o sulla realizzazione del Progetto;
- f) coordinare e gestire l'invio di eventuali istanze da parte dei componenti del Partenariato alla Regione Lombardia (e.g.: quesiti, richieste di chiarimento, richiesta di erogazione del saldo).

#### **Articolo 4 - Ruolo ed impegni dei Partner**

1. Ciascun Partner è responsabile della realizzazione delle attività del Progetto di propria competenza dettagliate nel "Progetto esecutivo e Piano finanziario" approvato.

2. Ciascun Partner s'impegna a:

- a) predisporre tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e a metterla a disposizione del Soggetto Capofila;
- b) impiegare in modo coerente ed efficiente le risorse finanziarie ottenute ai fini dello svolgimento delle attività di propria competenza nell'ambito della realizzazione del Progetto;
- c) garantire la massima integrazione con gli altri Partner in modo da ottenere la completa realizzazione del Progetto;
- d) favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al Soggetto Capofila, agevolando in particolare le attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione;
- e) ottemperare agli obblighi previsti in capo alle Parti stabiliti all'Art. 1 del presente Accordo.

#### **Articolo 5 - Responsabilità**

Fermo restando il presente Accordo di Partenariato, le Parti prendono atto che la realizzazione del Progetto, nonché gli obblighi posti a carico dei Soggetti beneficiari dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, gravano singolarmente su ciascuno di essi, fatta eccezione per gli obblighi stabiliti esclusivamente a carico del Soggetto Capofila, dei quali risponde soltanto tale soggetto.

Ciascuna Parte dichiara e garantisce di rispettare la normativa vigente in materia di responsabilità derivante da danni provocati a terzi nell'ambito dell'attività sanitaria e di ricerca, secondo quanto previsto dalla Legge n. 24 del 2017 e dai CCNL di riferimento (dirigenza o comparto).

Con riguardo alla responsabilità verso terzi, ciascuna Parte è responsabile esclusiva degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dalle attività di propria competenza secondo il riparto del presente Accordo, nonché della loro mancata attuazione. Nel caso di richieste risarcitorie provenienti da terzi e indirizzate ad una o più Parti in relazione alle attività oggetto del presente Accordo ciascuna Parte destinataria della richiesta provvede alla gestione del sinistro, coinvolgendo eventuali Compagnie di assicurazione, secondo il rispettivo regime assicurativo (franchigia, SIR, analoghe misure), in ogni caso senza oneri, né rivalsa alcuna, nei confronti delle altre Parti.

#### **Articolo 6 - Durata**

Il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione e resta valido sino alla data di conclusione del Progetto, accertata dal Soggetto Capofila congiuntamente alla Regione Lombardia.

Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le Parti e/o con la Regione Lombardia tali da rendere applicabile il presente atto.

## **Articolo 7 - Disciplina dei risultati dell'attività di ricerca**

7.1 E' definita Proprietà Intellettuale Preesistente quella generata precedentemente all'elaborazione ed avvio del presente Progetto ovvero quella generata durante l'esecuzione del Progetto ma al di fuori e indipendentemente dallo stesso, anche se attinente al medesimo campo scientifico e senza l'utilizzo della Proprietà Intellettuale Preesistente delle altre Parti. Le Parti concordano che la Proprietà Intellettuale Preesistente rimane di proprietà e in esclusiva disponibilità della Parte che ne è titolare e viene resa disponibile alle altre Parti unicamente per la realizzazione del Progetto e durante la sua durata (Diritto d'Accesso per lo svolgimento del Progetto).

7.2 Le Parti disciplinano il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati derivanti dall'esecuzione dell'attività di ricerca nei termini seguenti:

### **7.2.1 Proprietà dei Risultati e relativa tutela legale**

Sono definiti "Risultati" il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche risultanti dalle attività condotte da ciascuna Parte in esecuzione del presente Progetto.

I Risultati sono di esclusiva proprietà delle rispettive Parti che li hanno generati.

Sono definiti "Risultati Congiunti" i Risultati generati congiuntamente da più Parti e per i quali non sia possibile separare i contributi delle singole Parti.

La proprietà dei Risultati Congiunti si intenderà congiunta di dette Parti le quali concorderanno fra di loro, con separato e successivo accordo scritto, la ripartizione, i termini di esercizio e le modalità per la protezione, l'uso e sfruttamento e/o e di concessione a terzi di diritti su tali Risultati Congiunti.

### **7.2.2 Diritti di Accesso**

Le Parti concordano con i seguenti principi generali:

Sono definiti "Diritti di Accesso" la licenza d'uso di Risultati e/o Proprietà Intellettuale Preesistente, che si rendessero essenziali per l'esecuzione di attività del Progetto e/o per l'utilizzo dei propri Risultati.

Detti Diritti di Accesso saranno considerati essenziali se le attività del Progetto o l'utilizzo dei propri Risultati: (a) non siano tecnicamente possibili senza l'accesso alla Proprietà Intellettuale Preesistente o a Risultati della Parte proprietaria; o (b) siano eccessivamente onerosi senza l'accesso alla Proprietà Intellettuale Preesistente o a Risultati della Parte proprietaria.

Detti Diritti di Accesso verranno concessi solo a seguito di specifica richiesta scritta (in cui dovrà essere evidenziata l'essenzialità di cui sopra) e previa formalizzazione di specifico e separato accordo scritto tra la Parte proprietaria e la Parte interessata.

### **7.2.3 Accesso ai Risultati e alla Proprietà Intellettuale Preesistente per lo svolgimento del Progetto**

Le Parti concordano i seguenti principi:

I Diritti di Accesso che si rendessero essenziali per l'esecuzione di attività del Progetto verranno concessi, salvo diverso accordo tra la Parte proprietaria e la Parte interessata, a titolo gratuito e nei limiti strettamente necessari all'esecuzione di dette attività.

### **7.2.4 Accesso ai Risultati e alla Proprietà Intellettuale Preesistente per l'utilizzo**

Le Parti concordano i seguenti principi:

I Diritti di Accesso che si rendessero essenziali per l'utilizzo dei propri Risultati e/o della Proprietà Intellettuale Preesistente potranno essere richiesti entro e non oltre 1 anno dalla conclusione del Progetto e saranno concessi a condizioni economiche eque, ragionevoli e non discriminatorie da concordarsi tra la Parte proprietaria e la Parte interessata.

### 7.3 Riservatezza

Salvi gli obblighi di cui al Bando, ciascuna Parte si impegna a mantenere la massima riservatezza sul contenuto del presente Accordo e, conseguentemente, si impegna a non divulgarlo in alcun modo senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti.

Ciascuna Parte ("Parte Ricevente") si impegna a mantenere riservate e a non rivelare a terzi le informazioni (siano esse informazioni attinenti ai Risultati o alla Proprietà Intellettuale Preesistente o informazioni di qualsiasi altra natura) ad essa comunicate da un'altra Parte ("Parte Comunicante") nel corso del Progetto e ad esso relative, siano esse fornite verbalmente, per iscritto, tramite mezzi informatici o attraverso qualsiasi altro mezzo indipendentemente dal fatto che sia specificamente indicata come riservata ("Informazioni Riservate"). Ciascuna Parte Ricevente si impegna a porre in essere tutte le misure necessarie per mantenere confidenziali le Informazioni Riservate e ad utilizzarle esclusivamente per le specifiche finalità nell'ambito della esecuzione del Progetto e dell'esercizio dei Diritti di Accesso espressamente concessi alla Parte Ricevente dalla Parte Comunicante, nonché ad assicurare che la circolazione e la diffusione delle Informazioni Confidenziali all'interno della propria organizzazione avvenga soltanto tra persone direttamente coinvolte nelle attività connesse allo sviluppo del Progetto e che queste siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si conformino ai termini e alle condizioni del presente Accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle Informazioni Confidenziali, dei Risultati e della Proprietà Intellettuale Preesistente.

I predetti impegni non si applicano ad informazioni per le quali si possa fornire prova circa il fatto che le stesse siano di pubblico dominio al momento della comunicazione alla Parte Ricevente o lo diventino successivamente senza colpa della Parte Ricevente, o che la Parte Ricevente possa dimostrare: (a) essere già lecitamente ad essa note, libere da vincoli di riservatezza o limiti d'uso, prima di riceverle dalla Parte Comunicante; o (b) essere state ad essa comunicate da terzi senza vincoli di riservatezza o limiti d'uso; o (c) essere state da essa sviluppate indipendentemente da personale non coinvolto nel Progetto e senza l'utilizzo delle Informazioni Riservate.

Gli impegni di riservatezza di cui al presente articolo restano in vigore per 5 anni dalla data di comunicazione di detta Informazione Riservata alla Parte Ricevente anche dopo il completamento del Progetto e la cessazione del presente Accordo.

Nel caso in cui la comunicazione e/o divulgazione delle Informazioni Riservate sia stata imposta alla Parte Ricevente da un provvedimento proveniente da una pubblica autorità (giurisdizionale o non), dalla legge o dalla necessità di far valere un diritto in giudizio, Parte Ricevente si impegna a informare tempestivamente e preventivamente la Parte Comunicante al fine di concordare con essa i tempi, le forme e i contenuti della richiesta comunicazione e/o divulgazione, impegnandosi comunque affinché tale divulgazione abbia il contenuto minimo possibile.

### 7.4 Pubblicazioni

Le pubblicazioni inerenti attività del Progetto di una Parte potranno essere effettuate da quest'ultima purché non contengano Risultati o Informazioni Riservate di altre Parti e purché compatibili con la protezione della proprietà intellettuale e con gli obblighi di confidenzialità sussistenti tra le Parti. In caso contrario dette pubblicazioni dovranno essere autorizzate preventivamente dalle altre Parti.

Nello specifico, qualora una delle Parti non intendesse autorizzare o autorizzare parzialmente una pubblicazione, dovrà comunicarlo alla Parte richiedente ed evidenziare la sussistenza di un proprio interesse legittimo legato a strette considerazioni di tutela dei Risultati o delle Informazioni Riservate.

Nessuna Parte potrà pubblicare informazioni contenenti Informazioni Riservate, Risultati di un'altra Parte senza il preventivo consenso scritto di quest'ultima Parte che dovrà dare riscontro alla richiesta di pubblicazione della Parte richiedente entro 30 giorni ("Periodo di Revisione") dal ricevimento della relativa richiesta scritta di pubblicazione. In mancanza di detto riscontro entro il Periodo di Revisione, la pubblicazione si intenderà autorizzata. Resta in ogni caso inteso che le

Parti interpellate non potranno ritardare la pubblicazione per un periodo superiore a 90 giorni a decorrere dalla cessazione del Periodo di Revisione, funzionale a permettere alle stesse di procedere con le misure di tutela dei propri Risultati

I Partner si impegnano a divulgare i risultati generati dal Progetto nei confronti della più ampia comunità scientifica. Tra le modalità di diffusione possono essere ricomprese l'organizzazione di conferenze, pubblicazioni su riviste specialistiche tradizionali, ad accesso aperto e generaliste, l'inserimento di dati all'interno di banche dati a libero accesso, software open source o gratuiti.

#### 7.5 Uso del nome e/o logo delle Parti

Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare il nome, il logo e/o qualsiasi altro segno distintivo di un'altra Parte, senza preventiva autorizzazione scritta di quest'ultima.

### ***Articolo 8 – Recesso***

Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo prima della data di estinzione, mediante comunicazione motivata da inviare a mezzo PEC a Regione Lombardia e agli altri Partecipanti con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Sono fatti salvi gli impegni assunti fino alla data di comunicazione del recesso. L'esercizio del recesso preclude la partecipazione alle future fasi del Progetto.

### ***Articolo 9 - Tutela dei dati personali***

Ai sensi delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, tra cui il D.Lgs. n. 196/2003 – Codice Unico in materia di Privacy, il Reg. EU n. 679/16 (GDPR) ed il conseguente D.Lgs. n. 101/2018, ciascuna Parte è e rimane, per quanto di propria specifica competenza, Autonomo Titolare del trattamento dei dati dei pazienti relativi allo svolgimento del Progetto oggetto del presente Accordo.

### ***Articolo 10 - Tutela dei dati personali delle Parti***

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, di quanto previsto dal presente Accordo e nel rispetto della normativa vigente, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 – Codice Unico in materia di Privacy, al Reg. EU n. 679/16 (GDPR) ed al conseguente D.Lgs. n. 101/2018.

Le Parti si impegnano a trattare i dati di rispettiva provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo

In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso per l'esecuzione dell'Accordo sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 29 del Codice Privacy o dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto.

### ***Articolo 11 - Modifiche dell'Accordo***

Il presente Accordo costituisce l'intero accordo tra le Parti.

L'Accordo potrà essere modificato solo con il consenso scritto delle Parti. Le eventuali modifiche saranno oggetto di atto integrativo al presente Accordo e decorreranno dalla data della loro sottoscrizione.

## **Articolo 12 – Controversie e Foro competente**

Le Parti concordano di esperire ogni tentativo di definizione in via bonaria di eventuali controversie dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o l'esecuzione del presente Accordo, anche mediante attivazione del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs n. 28 del 2010.

Per ogni controversia in ordine all'interpretazione, all'esistenza, alla validità, all'efficacia e alla esecuzione del presente Accordo, non risolubile mediante bonario componimento, le Parti eleggono quale Foro esclusivamente competente quello di Milano, con espressa rinuncia a ogni altro Foro previsto dalla legge. .

## **Articolo 13 – Oneri fiscali e sottoscrizione**

Il presente Accordo:

- sarà sottoscritto digitalmente in un unico originale, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale);
- è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è suddivisa dalle Parti in quote eguali ai sensi dell'articolo 15 del predetto D.P.R.;
- sarà registrato solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86, a cura e spese della Parte che ne farà richiesta.

Firma digitale o elettronica del legale rappresentante o soggetto  
delegato con procura di legge con potere di firma del Soggetto Capofila  
ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI IRCCS  
Prof. Giuseppe Remuzzi

---

Firma digitale o elettronica del legale rappresentante o soggetto  
delegato con procura di legge con potere di firma del Partner 1  
AREU - AZIENDA REGIONALE EMERGENZA E URGENZA  
Dott. Alberto Zoli

---

Firma digitale o elettronica del legale rappresentante o soggetto  
delegato con procura di legge con potere di firma del Partner 2  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA  
Prof. Angelo Tagliabue

---

Firma digitale o elettronica del legale rappresentante o soggetto  
delegato con procura di legge con potere di firma del Partner 3  
ASST SANTI PAOLO E CARLO  
Matteo Stocco

---

Firma digitale o elettronica del legale rappresentante o soggetto delegato con procura di legge con potere di firma del Partner 4

ASST PAPA GIOVANNI XXIII

Maria Beatrice Stasi

---

Firma digitale o elettronica del legale rappresentante o soggetto delegato con procura di legge con potere di firma del Partner 5

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE  
POLICLINICO

Dott. Ezio Belleri

---

Firma digitale o elettronica del legale rappresentante o soggetto delegato con procura di legge con potere di firma del Partner 6

ASST DI LODI

Dott. Salvatore Gioia

---

*Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs.  
235/2010 o digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82/2005*



PROPOSTA DI DELIBERA N. 362/2020

**Oggetto: PARTECIPAZIONE DI AREU AL PROGETTO DI RICERCA "STUDIO TSUNAMI - DESCRIZIONE E PREVISIONE DELL'IMPATTO DELL'ONDATA COVID - 19 SUL SISTEMA DI EMERGENZA E URGENZA IN LOMBARDIA" OGGETTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE DI CUI ALLA D.G.R. N. XI/3017/2020 APPROVATO CON DECRETO 7082 DEL 2020 E APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO CON CAPOFILIA L'ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI**

**Attestazione**

Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all'oggetto.  
La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all'oggetto.

Milano, 05/08/2020

Il/La proponente del provvedimento

ALBONICO ANDREA

(La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)